

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

Art. 1.

(Istituzione del reato di mutilazione dei genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-bis. - (*Mutilazione dei genitali femminili*). - Chiunque pratica, agevola o favorisce una lesione o mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, con o senza il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Qualora il fatto sia commesso da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Art. 583-ter. - (*Circostanze aggravanti*). - Si applica la pena di dodici anni a chiunque cagiona la lesione o mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia.

Art. 2.

(Fatto commesso all'estero).

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604. - (*Fatto commesso all'estero*). - Le disposizioni della presente sezione, nonché quelle previste dagli articoli 583-1bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia».

Art. 3.

(Sanzioni per gli operatori sanitari).

1. All' esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 mila euro a 250 mila euro.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

Art. 4.

(Campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione).

1. Il Ministro delle pari opportunità promuove e sostiene il coordinamento di

femminili.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito Fondo per la prevenzione dei reati di mutilazione dei genitali femminili. La dotazione annua del Fondo è determinata in 2 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine della campagna di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un numero verde, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle pari opportunità.